Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021, n.32377

### **RILEVATO**

che:

Il Ministero dellà??Istruzione, dellà??Università e della Ricerca ricorre per la cassazione della sentenza n. 1506-2019 della Corte dà??Appello di Là??Aquila, pubblicata il 25 settembre 2019 e notificata in data 1 ottobre 2019, articolando tre motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso I.F..

I.F., in data 3 ottobre 2006, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lâ?? Aquila, il Ministero dellâ?? Istruzione, dellâ?? Università e della Ricerca, per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità dellâ?? amministrazione scolastica, al risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento dellâ?? orario scolastico in data 16 dicembre 1996, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna.

Lâ??attore, allâ??epoca dei fatti studente frequentante la V elementare a Sulmona, lamentava che il danno si fosse verificato per causa della scarsa vigilanza prestata dallâ??Istituto didattico, ai sensi dellâ??art. 2048 c.c. e dellâ??art. 1218 c.c., in virtù del vincolo negoziale sussistente tra lâ??alunno e lâ??Amministrazione scolastica.

Il Ministero convenuto sollevava in via preliminare eccezione di prescrizione quinquennale del credito risarcitorio, attesa lâ??eventuale responsabilità dellâ??amministrazione scolastica ai sensi dellâ??art. 2048 c.c., eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum, nel merito, riteneva infondata la domanda perché la responsabilità era da imputare, per culpa in educando, ai genitori dellâ??alunno che aveva spintonato lâ??attore, provocandone la caduta.

Il Tribunale, con la sentenza n. 317/2013, accoglieva lâ??eccezione di prescrizione e dichiarava lâ??estinzione del diritto risarcitorio.

I.F. impugnava la suddetta decisione dianzi alla Corte dâ??Appello di Lâ??Aquila, lamentando lâ??erronea qualificazione dellâ??azione proposta con conseguente erronea determinazione del termine di prescrizione e la mancata considerazione della responsabilità contrattuale.

La Corte dâ?? Appello, con la sentenza oggetto dellâ?? odierno ricorso, riformava integralmente la decisione di prime cure e condannava il Ministero appellato al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 314.282,37, al netto degli interessi legali, a favore di I.F., ritenendo che lâ?? accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione

dellâ??allievo a scuola, avesse determinato lâ??instaurazione di un rapporto negoziale, fonte di un obbligo a carico dellâ??istituto scolastico e dei soggetti che in esso e per esso agiscono di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumitĂ dellâ??allievo, con applicazione della responsabilitĂ contrattuale e, quindi, del termine di prescrizione ordinario.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dellâ??art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che  $\tilde{A}$ " stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dellâ??adunanza della Corte.

### Diritto

## **CONSIDERATO**

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 1218 c.c., in relazione allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo il Ministero, la responsabilit $\tilde{A}$  ex art. 1218 c.c.  $\tilde{A}$ " invocabile solo nel caso di danno autocagionato, nel caso, invece, di danno eterocagionato, cio $\tilde{A}$ " di danno cagionato alla?? allievo da altro allievo, il titolo di responsabilit $\tilde{A}$  invocabile sarebbe quello fondato sulla?? art. 2048 c.c., comma 2.

Il motivo  $\tilde{A}$  infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte che ritiene indubbia la ricorrenza di una responsabilit\( \tilde{A}\) da regolare ricorrendo all\( \tilde{a}\)? art. 1218 c.c. quando l\( \tilde{a}\)? alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilit\( \tilde{A}\) ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n. 10516 del 28/04/2017, richiamata dalla sentenza impugnata, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilit\( \tilde{A}\) tanto dell\( \tilde{a}\)? istituto scolastico quanto dell\( \tilde{a}\)? insegnante \( \tilde{a}\)? atteso che, quanto all\( \tilde{a}\)? istituto, l\( \tilde{a}\)? instaurazione del vincolo negoziale consegue all\( \tilde{a}\)? accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l\( \tilde{a}\)? allievo sorge in forza di \( \tilde{a}\)? contatto sociale\( \tilde{a}\)?•.

Una volta collocato sul piano sistematico lâ??ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dellâ??amministrazione scolastica â?? e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori â?? devâ??essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dellâ??insieme dei profili di doverosità che discendono â?? con riguardo, rispettivamente, allâ??istituto e al singolo insegnante â?? dallâ??iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude allâ??individuazione dei relativi obblighi di

prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)â?•.

Non sono meritevoli di accoglimento le argomentazioni del ricorrente che invocano la decisione a sezioni unite n. 9346/2002, perché essa non era volta a determinare se il danno cagionato dallâ??alunno ad altro alunno fosse da sottoporre o meno alla disciplina aquiliana piuttosto che a quella contrattuale, ma solo se la presunzione di responsabilità di cui allâ??art. 2048 c.c., comma 2 fosse applicabile al danno autocagionato. Escludendolo, la Corte non ha affatto negato lâ??ipotizzabilità di una responsabilità contrattuale dellâ??istituto scolastico per i danni che lâ??allievo cagioni ad altri allievi o a terzi, derivanti dallâ??inadempimento dellâ??obbligo di vigilanza gravante sulla scuola, tantâ??eâ?? che precisa e ribadisce che lâ??accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dellâ??allievo determina lâ??instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nellâ??ambito delle obbligazioni assunte dallâ??istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e lâ??incolumità dellâ??allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, compresa quella di evitare che lâ??allievo procuri danno a se stesso.

Ed Ã" principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che lâ??ammissione dellâ??allievo a scuola determina lâ??instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dellâ??istituto, lâ??obbligazione di vigilare sulla sicurezza e lâ??incolumità dellâ??allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali lâ??età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dellâ??età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680).

2.Con il secondo motivo la sentenza  $\tilde{A}$ " impugnata per violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 2947 c.c. in relazione allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Chiarito che la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere regolata dallâ??art. 2048 c.c., comma 2, il Ministero lamenta che la Corte territoriale abbia applicato il termine di prescrizione ordinario anzich $\tilde{A}$ © quello quinquennale.

Il motivo Ã" assorbito.

3.Con il terzo ed ultimo motivo il Ministero censura la sentenza della corte territoriale per violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 2048 c.c., in relazione allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto non assolto da parte dellâ??amministrazione scolastica lâ??onere della prova circa la non evitabilit $\tilde{A}$  del fatto. La tesi del Ministero  $\tilde{A}$  che,

indipendentemente dal titolo di responsabilit $\tilde{A}$ , lâ??amministrazione scolastica avesse dimostrato che, essendosi lo spintonamento verificato durante lo svolgimento della lezione sotto la sorveglianza costante ed ininterrotta dellâ??insegnante, questâ??ultima non avrebbe potuto, data la repentinit $\tilde{A}$  ed imprevedibilit $\tilde{A}$  del gesto, intervenire efficacemente e tempestivamente allo scopo di evitarlo.

Il motivo non merita accoglimento.

La sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato, attraverso lâ??escussione dei testi, lâ??inadempimento dellâ??obbligo di sorveglianza da parte dellâ??insegnante e della scuola, affermando che non bastava la presenza durante la lezione curriculare dellâ??insegnante, occorrendo la prova da parte di questâ??ultima di avere correttamente, scrupolosamente ed ininterrottamente vigilato sugli allievi. Era risultato che i giovani allievi al momento del fatto non erano ancora tutti seduti, alcuni erano intenti a giocare e che lâ??insegnante, pur presente in aula, si era distratta per cercare la bidella.

La censura del ricorrente sollecita una diversa ricostruzione dei fatti di causa che non merita accoglimento, perch $\tilde{A}$ © contrasta con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimit $\tilde{A}$ .

- 4.Ne consegue il rigetto del ricorso.
- 5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 $6.Si\ d\tilde{A}\ atto,\ ai\ sensi\ del\ D.P.R.\ n.\ 115\ del\ 2012,\ art.\ 13,\ comma\ 1\ quater,\ della\ sussistenza\ dei\ presupposti\ processuali\ per\ il\ versamento,\ da\ parte\ del\ ricorrente,\ di\ un\ ulteriore\ importo\ a\ titolo\ di\ contributo\ unificato\ pari\ a\ quello\ da\ previsto\ per\ il\ ricorso,\ a\ norma\ dello\ stesso\ art.\ 13,\ comma\ 1\ bis,\ se\ dovuto.$ 

## **PQM**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

# Campi meta

Massima: Ricorre una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici. L'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto.

**Supporto Alla Lettura :** In ordine alla responsabilità dellâ??istituto scolastico, lâ??accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dellâ??allievo determina lâ??instaurazione di un vincolo negoziale con lâ??assunzione da parte della struttura di una serie di obbligazioni. Si tratta di responsabilità di natura contrattuale (Cass., SS.UU., 27 giugno 2002, n. 9346, inGiur.it., 2002, I, 1, 446).

